

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte. cc. cc.

Il Ministro Segretario di Stato, cui è affidato il  
Portafoglio del Ministero delle Finanze, è incaricato di  
presentare al Parlamento l'unico progetto di legge, riflettente  
la tassa annuale sui corpi morali e mani morte, di  
svolgerne i motivi, e sostenerne la discussione.

Dato Torino il Maggio 1854.

Vittorio Emanuele

C. Cavour

Ministero di Finanze.

---

Signori

Ho l'onore di riprodurre il progetto  
di legge in difetto sulla spesa delle  
mani morte.

So porta fiducia che il Parlamento  
vorrà per sé che si possa prontamente  
attuare un provvedimento richiesto dai  
bisogni del pubblico Erario, e della  
giustizia distributiva nel ripartimento  
delle imposte.

Progetto di Legge  
concernente  
La tassa annuale sui corpi morali  
e manimorte

---

Art. 1. Le Divisioni e le Province, i Comuni, gli Istituti di Carità e di beneficenza, le fabbricerie, ed altre amministrazioni delle Chiese, i benefici ecclesiastici, e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le più associazioni di eccetti arti o mestieri, gli Istituti religiosi dei culti tollerati, ed ogni altro corpo o stabilimento di mano morta pagheranno a cominciare dal  
..... un'annua tassa corrispon-

dente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie, o da ~~conf...~~

Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato.

Art. 2. Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo reale o presunto dei medesimi

Art. 3. Quanto al reddito delle case e degli altri edifici contemplati nella legge del 31 Marzo 1851, servirà di base per l'applicazione

Della tassa suddetta, la valutazione che avrà  
luogo a termini della stessa legge, ed avrà  
l'effetto triennale previsto dall'art. 16 della  
medesima

La valutazione dei beni rurali avrà pari-  
menti effetto per un triennio.

Art. 4.<sup>o</sup> La quota della tassa in proporzione del  
reddito tassabile sarà di cinquanta centesimi  
per ogni cento lire per gli Istituti di carità e  
beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre  
1836, e 1.<sup>o</sup> Marzo 1880, e di quattro lire per  
cento per tutti gli altri Corpi e Stabilimenti  
di manomorta.

Art. 5.<sup>o</sup> Tutti gli amministratori o rappresentanti dei  
Corpi o Stabilimenti di manomorta, che  
abbiano beni, capitali o rendite, di cui all'  
art. 1.<sup>o</sup> dovranno fra sessanta giorni dalla  
Data della presente legge, fare esatta consegna  
del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.  
La consegna sarà fatta all'agente delle finanze  
da designarsi in apposito regolamento.

Quanto alle case ed edifici contemplati nella  
legge del 31 Marzo 1851, basterà che si riferiscano  
alla consegna fatta a termini della medesima,  
indicandone la Data e l'ufficio di Sindaco a cui  
fu fatta.



Art. 6.º I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una Dichiarazione firmata da essi e dall'affittajuolo, dalla quale apparisca l'entità della locazione, e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo la consegna si avrà per non eseguita nella parte, per cui mancano i Documenti -

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittajuolo per la Dichiarazione sopraccennata, egli dovrà farne menzione espressa nella Dichiarazione medesima accennandone le cause.

Art. 7.º I Corpi o Stabilimenti di mano-morta che hanno bilanci approvati dall'Autorità amministrativa, potranno supplire ai Documenti, di cui all'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 8.º Entro la prima quindicina di Dicembre di ciascun anno gli amministratori o rappresentanti, di cui all'art. 5.º Dovranno consegnare all'agente delle Finanze le variazioni avvenute nel patrimonio tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvo gli aumenti che risultassero dovuti stabilire d'ufficio -

Art. 9: Chi omettera' la consegna nel termine stabilito, incorrera' in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato. E' la consegna fatta nel detto termine. Sara' minore del vero, il consegnante incorrera' per la parte omessa nella stessa pena, quando si tratti di fidi reali; interessi di capitali mutuati, rendite o cenfi, qualunque sia l'infedelta' della consegna. Quando invece si tratti di fidi presentanti non si fara' luogo all'applicazione della pena, se il Divario non sara' maggiore del quarto.

Art. 10: L'agente delle Finanze, se riconosca' esatta la consegna, proporra' in conformita' di essa la quota da imporsi al consegnante. Se invece avra' motivo di crederla incompleta od infedele procedera' ad una liquidazione suppletiva, e la notifichera' all'interessato, affinche' nel caso di dissentimento, presenti nel termine di quindi giorni le sue contro osservazioni.

L'agente delle Finanze sottomettera' quindi all'Intendente uno stato nel quale sieno indicate le ricevute consegnate, le rettificazioni conferite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

Art. 11: L'Intendente sentiti gli interessati, ed assunto ove siopo maggiori informazioni, stabilira' definitivamente la somma, per cui ciascuno

sarà tassato. Trattando in via amministrativa  
sopra le inferte controversie, salvo sempre agli  
interessati il ricorso in via contenziosa nelle  
forme stabilite pel contenzioso relativo alla  
tassa di successione -

Art. 12. Le quote appurate saranno iscritte in un elenco  
generale per ciascuna coppia d'insinuazione -  
Da trasmettersi dall'Intendente all'agente  
delle Finanze al quale ne spetterà l'accolta.  
La tassa sarà pagata a semestri maturati.

Art. 13. Si prescrivono col trascorso di cinque anni  
le annualità di tassa riferibili a rendite non  
consegnate.  
Col trascorso di due anni dall'effettuato pa-  
gamento della tassa saranno prescritte tanto  
l'azione del fisco per supplementi di tassa  
sulle consegne insufficienti, quanto l'azione  
dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Art. 14. Sono esenti dall'osservanza della presente  
legge i Corpi o Stabilimenti di mano morta il cui  
reddito derivante dai beni di cui all'art. 1.  
non ecceda le lire cento.

Art. 15. Gli Istituti di carità e beneficenza regolati  
dalle leggi dell'undici dicembre mille  
ottocento trentadue, e primo marzo mille ottocento

cinquanta, saranno esenti dalla tassa per le  
case o per quelle porzioni di case che servono  
all'uso immediato di pio Stabilimento.

Sono pure esenti le case o le porzioni di case  
che servono all'abitazione di religiosi mendicanti,  
e dei parroci, ovvero dei ministri dei culti  
tollerati; i quali ricevono congruo assegnamento  
dallo Stato, o dai Comuni.

Art. 16. La presente legge non sarà applicabile agli  
interessi dovuti dalla cassa dei depositi, e dei  
prestiti, se non quando alla restituzione dei  
capitali depositati sia fissato un termine mag-  
giore di un anno -



N<sup>o</sup> 10-E.

Projet de loi

requisitoire de la Commission de Finances  
sur le Budget del 3 Maggio 1891.

---

Projet de loi sur les corps morales  
et matériels.

SESSIONE 1851

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

*composta dei Deputati*

BRONZINI, POLLIOTTI, SANTA-ROSA, BONCOMPAGNI,  
AIRENTI, GERBINO, MIGLIETTI

*sul progetto di legge del Ministro di Finanze*

LETTA NELLA TORNATA DEL 2 GENNAIO 1851

Tassa annuale sui Corpi Morali e Mani-morte.

SIGNORI,

Poichè a sopportare le pubbliche gravezze, tutti egualmente, in proporzione dei loro averi, devono concorrere, fu ottimo consiglio del Governo il proporre una legge la quale, assoggettando i corpi morali e le mani-morte ad una speciale imposta, ponesse a loro carico una più giusta parte di quelle spese che l'Amministrazione della cosa pubblica richiede.

O sia infatti che la ragione dell'imposta si desuma dalla tutela che il Governo accorda alle persone ed alle sostanze dei cittadini, o sia che la medesima più giustamente si ritrovi nella obbligazione che ognuno, associandosi, ha assunto di sopportare in proporzione colle sue forze i pesi della società, certo egli è pur sem-

pre egualmente che la quasi esenzione della quale i corpi morali e le mani morte, per la immutabilità dei loro possessi e per la loro speciale esistenza hanno sinora goduto, male si accorda coi principii di giustizia che devono regolare la distribuzione dei pesi pubblici ed il concorso dei cittadini nel sopportarli.

Partendo da questi principii, la vostra Commissione fu unanime nello approvare in massima il concetto ministeriale.

Solo entrando nei particolari della legge e nella sua applicazione si elevarono fra i Commissarii alcuni dubbii e si credettero necessarie alcune variazioni, delle quali io ho l'incarico di farvi la esposizione e rendervi ragione.

Discutendo l'articolo 1.º del progetto ministeriale uno dei Commissarii avvertiva, come trattandosi di una imposta la quale deve tener luogo di quella che i privati cittadini pagano per la insinuazione degli atti di alienazione tra vivi e per le successioni ereditarie, paresse più conforme a giustizia che la imposta di che si tratta fosse regolata sui valori capitali dei beni posseduti dai corpi morali e dalle mani morte, anzichè essere proporzionata colla rendita degli stessi beni, siccome porta il progetto ministeriale.

Ma essendosi da altri fatto osservare, come la imposta di che si tratta, quantunque diretta a togliere quella quasi esenzione di cui godono i beni entrati nel patrimonio delle mani-morte e dei corpi morali relativamente ai tributi d'insinuazione e di successione, non era pur tuttavia necessario che a questi ultimi esattamente si uniformasse, e come d'altronde una troppo esatta uniformità nella base e nella percezione della imposta in discorso con quelle delle quali deve tener luogo non sarebbe praticabile senza troppo grave danno dei contribuenti, si venne d'accordo nell'ammettere, come base della imposta, la rendita, giusta il progetto ministeriale.

Un altro dubbio si eccitava, e questo sul punto, se non fosse per avventura conveniente, lo escludere dalla generale disposizione della legge i Comuni.

La ragione di questa esclusione si derivava dacchè non avendo i comuni redditi proprii sufficienti per provvedere alle spese di amministrazione ed alle opere di pubblica necessità, ed essendo per tali bisogni necessario ricorrere alle imposte comunali, il

nuovo tributo verrebbe per inevitabile conseguenza a ricadere sui Cittadini componenti il comune, in quantochè questo, privato di una parte de' suoi redditi, dovrebbe riempire la deficienza collo stabilire nuove imposte comunali.

Questa considerazione non parve da tanto alla maggioranza che potesse consigliare una esenzione a favore dei Comuni.

A parte infatti il riflesso che non pochi sono i Comuni i quali hanno rendite provenienti dai beni proprii, le quali sopravanzate nei bisogni del Comune si impiegano in opere di pubblica utilità e talvolta di semplice abbellimento, e che per ciò solo conseguentemente una generale esenzione riescirebbe ingiusta, occorre ancora la considerazione che trattandosi di una imposta la quale quantunque ragguagliata sulla rendita ha per base la entità del possesso ed assume perciò il carattere di imposta reale non si poteva stabilire una distinzione tra contribuente e contribuente derivata dall'uso a cui sono destinati i frutti delle proprietà tassate.

Ultimo, nella discussione dell'art. 1.°, si presentò la questione relativa alle rendite sul debito pubblico dello Stato, se cioè le medesime dovessero contemplarsi nel computo del reddito, sul quale la tassa si stabilisce, ovvero esserne escluse.

Ad adottare questa seconda sentenza, la vostra Commissione fu indotta essenzialmente dal riflesso, che essendosi per maggiori utili dell'Erario e per rispetto alla fede pubblica solennemente impegnato nella emissione di quelle rendite, mantenuta a loro riguardo una esenzione in tutte le leggi d'imposta presentate dal Governo, non era nè giusto nè conveniente che una imposta, quand'anche indiretta, le colpisse, allorchè si trovavano in possesso di Corpi morali o mani-morte.

Non giusto, perchè essendo la esenzione conseguenza della natura della rendita, il motivo di esenzione esiste pur sempre, chiunque sia il possessore della medesima.

Non conveniente, perchè il pubblico interesse consigliò che i Corpi morali e le mani-morte anzichè essere allontanati dall'acquisto delle rendite suddette, siccome avverrebbe, quando una imposta speciale alle mani-morte ed ai Corpi morali le colpisse, vi sieno anzi allettati.

Ma se giusto si riconobbe il principio di esenzione suaccennato,

parve alla vostra Commissione che del medesimo si fosse nel terzo articolo del progetto ministeriale fatta una troppo estesa applicazione.

Si stabilisce in questo articolo 3.º doversi dal complesso del reddito tassabile di ciascun contribuente dedurre le annualità e gli interessi dei debiti che gravitano sul patrimonio.

Ritenuti i termini di questa disposizione, ne segue, che le annualità e gli interessi dei debiti gravitanti sul patrimonio delle mani-morte e dei Corpi morali, sarebbero portati in deduzione del reddito tassabile, sia nel caso in cui il contribuente non ha altri mezzi proprii coi quali provvedere al pagamento delle annualità e degli interessi de' suoi debiti, quanto nel caso in cui il medesimo ha redditi non tassabili coi quali può far fronte alle passività suddette.

In altri termini e per cagion d'esempio, stando al progetto del Ministero, il Corpo morale o la mano-morta, la quale abbia un reddito di lire 5/m. ricavato da beni stabili, da capitali, da rendite fondiari e da censi, ed abbia inoltre un altro reddito di lire cinquemila proveniente da rendite sul debito pubblico, nulla pagherebbe d'imposta, quando risultasse essere il suo patrimonio gravato da debiti, gli interessi dei quali ascendano alla somma di lire cinquemila, e ciò perchè non tenendosi nel computo del reddito alcun calcolo di quello derivante da rendite sul debito pubblico, il reddito tassabile del suo patrimonio si presenterebbe assorbito dalle passività.

Ciò non sembrando giusto nè rispetto al Governo nè rispetto ai contribuenti, la vostra Commissione fu d'avviso, che, mantenuta la esclusione delle rendite sul debito pubblico dal novero dei redditi sui quali la tassa si stabilisce, dovesse però di tali rendite tenersi conto nel calcolare i debiti esistenti sul patrimonio del contribuente, talchè quei soli debiti dovessero essere portati in deduzione del reddito tassabile, alla cui soddisfazione non bastassero i proventi delle rendite sul debito pubblico: e ciò per la semplice ragione, che non potesse ammettersi la esistenza o quanto meno l'effetto del debito, quando il contribuente, astrazione fatta dal reddito tassabile, ha i mezzi di soddisfarlo, e cessasse perciò la causa della deduzione.

Nè con tale modificazione credettero i vostri commissarii di recare alterazione al principio di esenzione avanti stabilito, imperocchè come ognun vede il calcolo che si faccia delle rendite sul debito pubblico nel fissare la somma a cui ascendono le annualità e gli interessi dei debiti che gravitano sul patrimonio del contribuente e che devono essere soddisfatti con una parte del reddito tassabile non assoggetta punto tali rendite alla tassa.

Del resto è facile lo scorgere, come altrimenti facendo, la imposta della quale si tratta non corrisponderebbe allo scopo che il Governo si propone, e col tempo diverrebbe probabilmente senza effetto.

Un'altra modificazione si è introdotta dalla Commissione nel suaccennato articolo 3.º si esclusero cioè dal novero dei debiti deducibili quelli apparenti soltanto da scritture private qualunque ne possa essere la natura, e ciò sia perchè trattandosi di corpi morali e di mani morte, non deve ammettersi questo modo di accertamento del debito, sia perchè, la ammissione dei titoli privati, quand'anche si limitasse alle scritture, che abbiano acquistata una data certa, presenta occasione non difficile di frodi e di fiscalità.

Venendo all'art. 4.º la Commissione mentre trovò ragionevole la limitazione di quota della tassa stabilita per gli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi 24 dicembre 1856 e 1 marzo 1850, credette che la quotità della tassa per tutti gli altri corpi morali e mani-morte dovesse essere ragguagliata non al solo 4 per 100 siccome porta il progetto ministeriale, ma sibbene al cinque, e ciò per raggiungere appunto quella proporzione che la imposta di che si tratta deve avere in confronto con quelle relative ai diritti di insinuazione e di successione.

Approvando nel resto la Commissione il progetto ministeriale io ho l'onore di presentare a nome della medesima alla vostra approvazione il seguente progetto.

**MIGLIETTI** *Relatore.*

*Progetto di legge  
adottato dalla Camera dei deputati  
in una seduta del 20 gennaio 1851.*

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

~~Tutti~~ i corpi morali ~~e~~ *mani-morte* pagheranno, a cominciare dal primo gennaio 1851, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie o da censi.

Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato.

Art. 2.

Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo reale o presunto dei medesimi.

Dal valore locativo delle case però si dedurrà il quarto, e da quello degli opifici il terzo.

~~Dal complesso del reddito tassabile di ciascun contribuente, si dedurranno le annualità e gli interessi dei debiti che gravitano sul patrimonio, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od istrumento, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistato una data certa anteriormente al primo gennaio di ciascun anno, a cui si riferisce l'annuale tassa dovuta a termini dell'art. primo, quando gli amministratori dell'ente morale ed il creditore,~~

~~Art. 1.º~~

~~Identico al qui contro.~~

*ad eccezione degli Anni infantili*

~~Art. 2~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Dal complesso del reddito tassabile di ciascun contribuente si dedurranno le annualità e gli interessi dei debiti che gravitano sul suo patrimonio, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od ~~istrumento~~ <sup>atto</sup> ~~pubblico~~ e non consti che il contribuente abbia coi proventi di rendite sul debito pubblico o di altri beni non calcolati nel computo del reddito tassabile, il fondo sufficiente per far fronte al pagamento dei medesimi.

Per lo accertamento della esistenza

abbiano unitamente firmato un atto notarile in brevetto esente da insinuazione, nel quale sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte al detto giorno primo gennaio.

Nel caso di frode gli amministratori ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento di una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per frode, salve le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 4.

La quantità della tassa in proporzione del reddito tassabile, sarà del 4 25 per cento per gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1856 e 1.º marzo 1850; e del 4 per cento per tutti gli altri corpi e mani-morte.

Art. 5.

Tutti gli amministratori o rappresentanti dei Corpi morali e mani-morte che abbiano beni, capitali o rendite, di cui all'articolo primo, dovranno fra 60 giorni dalla data della presente legge far esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

La consegna sarà fatta all'Insinua-

dei debiti suaccennati gli amministratori dell'ente morale, qualunque sia il titolo della loro amministrazione o possesso ed il creditore dovranno unitamente firmare un atto notarile in brevetto, esente da insinuazione, nel quale sia dichiarato che il debito continua a sussistere nel giorno 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la tassa.

Nel caso di frode gli amministratori ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito o della parte di debito che fu dedotto per frode, salve le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 4.

La quantità della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà del ~~4 25~~ per cento per gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1856 e 1 marzo 1850/ e del cinque per cento per tutti gli altri corpi ~~+ mani-morte.~~

Art. 5.

Tutti gli amministratori o rappresentanti dei Corpi morali & mani-morte che abbiano beni, capitali, o rendite, di cui all'articolo 1.º, dovranno fra 60 giorni dalla data della presente legge fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

*Del 5. per cento per  
Comuni*



tore della tappa in cui ha sede l'ente morale soggetto alla tassa, ed ove questi abbia sede all'estero, tale consegna si farà all'Insinuatore della tappa nella quale esiste la maggior parte dei beni posseduti in questo Stato.

Art. 6.

I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittaiuolo dalla quale apparisca la entità della locazione, e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima e somministrarne la prova, se ne sarà richiesto.

Art. 7.

I Corpi morali e mani-morte che hanno bilanci approvati dall'autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti, di cui all'articolo precedente, mediante la presentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato.

La consegna sarà fatta all'agente <sup>delle finanze</sup> ~~designate~~ da designarsi in apposito regolamento.

Art. 6.

I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne per quanto spetta ai beni affittati una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'entità della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima ~~o somministrare la prova~~ accennandone le cause.

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 8.

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno, gli amministratori o rappresentanti, di cui all'articolo 4, dovranno consegnare all'Insinuatore le variazioni avvenute nel reddito tassabile.

In difetto di questa consegna saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 9.

Chi ommettesse le consegne nel termine stabilito, o le facesse minori di un sesto del reddito tassabile, incorrerà in una multa od ammenda eguale al triplo della tassa dovuta sul reddito non consegnato o dichiarato in meno.

Art. 10.

Chi ommettesse la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva, e la notificherà all'interessato, affinché, nel caso di dissentimento, presenti nel termine di quindici giorni le sue contro osservazioni.

L'Insinuatore sottometterà quindi

L'Agente delle Finanze

Art. 8.

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno gli amministratori o rappresentanti, di cui all'articolo 4, dovranno consegnare all' ~~Insinuatore~~ <sup>Agente delle Finanze</sup> le variazioni avvenute nel reddito tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 10.~~

~~Identico al qui contro.~~

all'Intendente uno stato, nel quale siano indicate le ricevute consegne, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

**Art. 11.**

L'Intendente, sentiti gli interessati, ed assunte ove d'uopo maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alla tassa di successione.

**Art. 12.**

Le quote appurate saranno iscritte in un elenco generale per ciascuna tappa, da trasmettersi dall'Intendente all'<sup>Regione delle finanze</sup> ~~Intendente~~ al quale ne spetterà la riscossione.

La tassa sarà pagata a semestri maturati.

**Art. 13.**

Sono esenti dall'osservanza della presente legge i Corpi morali ~~mani-~~ morte, il di cui reddito, derivante dai beni di cui all'articolo 1.°, non ecceda le lire cento.

~~Gli~~ Istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1836 e 1.° marzo 1850, saranno e-

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 13.

Si prescrive al ricorso di p.

~~Art. 12.~~ anni la tassa ripartibile a meque

~~Identico al qui contro.~~ ommesse; al ricorso di due

anni quella relativa ai supplementi non comeque insufficiente.

Invece dopo il ricorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa non prescrite l'azione in relazione della medesima.

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

**Art. 13.**

Gli Istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1836, e 1.° marzo 1850, saranno

esenti dalla tassa per le case o per  
quelle porzioni di case che servono  
all'uso immediato di pio stabilimento.

Sono pure esenti le case che  
servono all'abitazione dei parroci.

Il Ministro Segretario di Stato  
delle Finanze è incaricato dell'esecu-  
zione della presente legge.

esenti dalla tassa per le case o per  
quelle porzioni di case che servono  
all'uso immediato di pio stabilimento.

Sono pure esenti le case o le  
porzioni di casa che servono all'abi-  
tazione dei parroci i quali ricevono  
congruo assegnamento dallo Stato o  
dai comuni.

*ovvero dei Ministri  
dei culti tollerati.*

Ministero di Finanze.

---

Signori

La Camera dei Senatori, nella tornata  
del 20 febbrajo ~~terzo~~<sup>quinto</sup>, adottò con alcune  
modificazioni il progetto di legge portante  
un'annua imposizione sui corpi morali,  
e mani morte: mi corre quindi l'obbligo  
di presentarlo nuovamente a questa Camera  
per le ulteriori sue deliberazioni.

# SENATO DEL REGNO



Sessione 1851

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 2.<sup>o</sup> febbrajo 1851

### Oggetto

Imposizione annua sui Corpi o stabilimenti di mano  
morta

Art. 1.<sup>o</sup>

Le Divisioni e le Provincie, i Comuni, gli Istituti di Carità e di Beneficenza, le Fabbricce, e altre amministrazioni delle Chiese, i Benefizj Ecclesiastici e in generale anche laicali, le Case Religiose, i Seminari, le Università, le Università di Scienze e Lettere, gli Istituti religiosi dei culti tollerati, e ogni altro Corpo o Stabilimento di mano morta pagheranno a cominciare dal 1.<sup>o</sup> Gennaio 1851 un annuo dazio annuo di mano morta di una parte almeno del reddito che ritengono in beni stabili, in mobili, in capitale, in rendite e in altri redditi, e il capitale di detto reddito non si computa in conto di reddito sul reddito pubblico dello Stato.

Art. 2.<sup>o</sup>

Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo reale e presunto dei medesimi.

Art. 3.<sup>o</sup>

Quanto al reddito delle case e degli altri edifici contemplati nella legge del ..... di ..... di ..... e ..... della suddetta legge, ed avrà l'effetto tributario previsto dall'art. 16.<sup>o</sup> della medesima.

La valutazione dei beni stabili sarà, per un triennio.

### Art. 4.

La qualità della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà di cinquanta centesimi per ogni cento lire per gli Istituti di carità e beneficenza, regulate dalle leggi del 21 dicembre 1836, e 1.º marzo 1850, e di quattro lire per cento per tutti gli altri corpi e stabilimenti di mano morta.

### Art. 5.

Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi o stabilimenti di mano morta che abbiano beni, capitali, o reddito, di cui all'articolo primo, dovranno, fra cinquanta giorni dalla data della presente legge, fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

La consegna sarà fatta all'agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento.

quanto alle case ed officij contemplati nella legge del ..... basterà che si riferiscano alla consegna fatta a termini della medesima, indicando la data e l'ufficio di Sindaco a cui fu fatta.

### Art. 6.

I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittajuolo, dalla quale apparisca l'entità della locazione e l'ammontare dell'affitto.

In mancanza di tale corredo la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Se il caso è impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittajuolo per la dichiarazione sopraccennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima, accennandone le cause.

### Art. 7.

I corpi o stabilimenti di mano morta che hanno bilanci approvati dall'autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti, di cui all'articolo precedente, mediante la presentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato.

### Art. 8.

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno gli amministratori o rappresentanti, di cui all'art. 5.º dovranno consegnare all'agente

Delle finanze, le variazioni avvenute nel patrimonio tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvo gli aumenti che ne risultano doverosi stabilirsi in Ufficio.

Art. 9.

Chi ometterà la consegna nel termine stabilito, incorrerà in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta per il ricetto non consegnato.

Se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte omessa nella stessa pena, quando si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuali, redditi o corsi, qualunque sia l'infideltà della consegna. Quando invece si tratti di fitti prestati non si farà luogo all'applicazione della pena, se il divario non sarà maggiore del quarto.

Art. 10.

L'agente delle finanze, se non osserverà esatta la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva, e la notificherà all'interpellato, affinché nei casi di dispartimento, presenti nel termine di quindici giorni le sue contro osservazioni.

L'agente delle finanze sottometterà quindi all'Intendente uno stato, nel quale siano indicate le ricevute consegnate, le notifiche con contestate o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

Art. 11.

L'Intendente, sentiti gli interpellati, ed appunto ove d'uopo maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato, stabilendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interpellati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alla tassa di successione.

Art. 12.

Le quote appurate saranno iscritte in un elenco generale per ciascuna Caparra e insinuazione da trasmettersi dall'Intendente all'agente delle finanze, al quale ne spetterà la riscossione.

La tassa sarà pagata a semestri maturati.

Art. 13.

Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite



non conseguite.

Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della  
tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplementi di  
tassa sulle consegne insufficienti, quanto l'azione dei contribuenti per  
restituzione di somme versate.

Art. 11.

Gli Istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del ventiquattro dicembre  
mille ottocento trenta sei, e primo marzo mille ottocento cinquanta;  
saranno esenti dalla tassa per locazione per quelle porzioni di case  
che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

Sono pure esenti le case o le porzioni di case che servono all'abi-  
tazione di religiosi mendicanti, e dei parroci, ovvero dei ministri dei  
culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o  
dai comuni.

Art. 15.

La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla cassa dei  
depositi e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali  
depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Torino il 20 febbraio 1851

Il Presidente del Senato del Regno  
Manno

12  
modificato Progetto di Legge  
adottato dalla Camera del Regno  
~~adottato dalla Camera dei~~  
e ripresentato dalla Camera di Scienze  
nella tornata del 3 Mayo 1891.

---

Legge annuale sui corpi morali, e sui morti.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge concernente l'imposizione d'una tassa annuale sui corpi morali e mani morte sia presentato alle Camere dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dato, Torino addì ventinove novembre 1850

*[Signature]*

*[Signature]*

Signori.

Progetto di Legge  
per l'imposizione d'una tassa  
annuale sui Corpi morali  
Muni morte

Nel riprodurre la legge sui diritti di successione accennai di averne staccato l'art. 3.º riguardante la tassa annua da imporsi alle mani morte per tener luogo dei diritti di successione che lo Stato potrebbe riscuotere sui loro beni se appartenessero a privati, e mi riservai a farne soggetto di una legge speciale. Accennai pure che a siffatta separazione il Governo si è condotto. 1.º Perchè quella tassa rappresenta deve non solo i diritti di successione ereditaria, che non hanno mai luogo per beni entrati una volta nel patrimonio di corpi morali, ma ben anche i minori diritti d'insinuazione per alienazioni tra vivi che rarissime si fanno dai corpi medesimi.

2.º Perchè la tassa essendo annua e continuativa richiedeva di

necessità alcune disposizioni  
speciali.

Adempiendo ora all'accumata riserva  
coll'ammesso progetto di legge  
non mi farò a giustificare con  
molte parole il principio rego-  
latore di essa. L'idea di ricavarla  
dalle mani-morte mercede una  
tassa speciale o diritto di am-  
mortizzazione in equo concorso  
alle spese pubbliche a cui esse  
in difetto di simili tempera-  
menti non contribuirebbero a  
pari di tutti i cittadini, trova  
appoggio in esempj antichi e  
autorevoli, riprodotti anche rec-  
tamente presso eccellissime autori  
ma soprattutto ha fondamento  
nei principj di giustizia, e  
nella Statuto del Regno, il  
quale vuole uguaglianza per la  
distribuzione dei tributi senza  
distinzione fra le persone o corpi  
che posseggono i capitali tassabili.  
Gioverà piuttosto discorrere brevemente  
del modo con cui applica-  
rò così l'accumata principio.  
E prima di tutto il Governo ha ritenuto

che la novella tassa dovesse estendere i soli capitali, mobili ed immobili, i quali per la loro natura potrebbero essere oggetto della tassa di successione ed altre a cui si vuole supplire.

Ma poi credo che convenisse misurare questa tassa sulla rendita anzichè sul capitale per la ragione principalmente che le rendite dei corpi morali sono per lo più facili ad accertarsi in quanto che un gran numero di essi quali sono le comunità e le opere pie hanno bilanci e conti approvati dall' autorità amministrativa, e per parecchi corpi e benefizj ecclesiastici l'economato generale è in grado di somministrare molte notizie. Alcune norme speciali si trovarono necessarie per la valutazione della rendita dei terreni e dei fabbricati, e tanto per gli uni quanto per gli altri si predette congruo alla natura della tassa l'attenersi alla misura dei fitti o reali o presunti secondo

la qualità dello stabile e l'uso  
comune del paese.

Quanto alla deduzione dei debi-  
-biti si seguivano a us, dipresso  
le medesime norme e cautele  
che si proposero per l'applicazione  
di altre tasse e precipua-  
-mente di quella di successione.

La qualità della tassa è proposta in  
ragione del 5 p. 100 della rendita.

Sarebbe lo stesso che pagare  
ogni 25 anni la rendita intera  
ossia il 5 p. 100 del capitale e  
così metà del massimo diritto  
di successione; o in altri termini  
una somma che però approssi-  
-mativamente calcolarsi mag-  
-giore di un diritto ordinario di  
successione, presa una media fra  
quelli stabiliti nella legge pro-  
-posta, i quali nel maggior  
numero dei casi non ascendano  
al 5 p. 100.

La tassa di che parlammo verrebbe per  
conseguenza a tener luogo del  
diritto di successione supponendo  
in generale che una proprietà  
privata cangi padrone per causa  
}

di morte ogni 25 anni ed offrirebbe inoltre un soprappiù per tener luogo anche della tassa d'insinuazione della quale conviene fare minor conto, sia perche di entità molto minore, sia perche da questa non vanno totalmente esenti i corpi morali, facendo anch'essi dei contratti, sebbene più rari.

Senza entrare in minuti calcoli statistici, il Governo ritiene che la base proposta la quale in sostanza coincide con quella progettata altra volta dalla Commissione di questa Camera non possa scostarsi grandemente dal vero, né dar luogo ad un' imposta meno comportabile ed ingiusta.

Questa misura però viene ridotta dal 4. al  $\frac{1}{4}$  per gli istituti di beneficenza contemplati dalle leggi 24 Febbre 1836 e 1° Marzo 1850. e ciò in correlazione colla legge sulla tassa di successione per la quale gli accennati istituti pagano soltanto



il 3. p% invece del 10 ogni qual-  
volta siano chiamati ad una  
successione.

Loche eccezioni pensa il Governo di do-  
ver proporre alla tassa presente,  
e queste decunte o da parità  
colla legge di successione o da  
ragioni eminenti di equità, e  
convenienza. sarebbero queste:

1.° Per l'intera tassa a favore  
dei corpi morali o mani-morte  
il cui reddito imponibile non  
eccede le lire 100.

2.° A favore degli istituti di car-  
ità e beneficenza regolati dalle  
leggi del 1836 o del 1850 in  
quanto alla tassa per le case  
o per quelle porzioni di case  
che servono all'uso immediato  
di stabilimento.

3.° Le case d'abitazione dei  
parroci.

La procedura per fissare ed esigere la tassa  
sta è demandata agli Iussumae-  
tori come quella per diritti  
di successione. Semplici e  
)  
)

caute ne sono le prescrizioni e  
non credere non duranno luogo  
la rilevanti difficoltà.

Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno

N.º 10.

Proj.º di legge  
presentato dal Ministro di Finanze  
in tornata del 3. 10 - 1890

---

Capo annuale sui capi morali  
e. Muni morte

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

## Art. 1°.

*Tutti i Corpi morali e mani morte pagheranno, a cominciare dal 1° gennaio 1881, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie o da cens. -*

*Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato.*

## Art. 2°.

*Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo reale, o presunto dei medesimi.*

*Da quel valore locativo delle case però si dedurrà il quarto, e da quello degli officij il terzo.*

## Art. 3°.

*Dal complesso del reddito tassabile di ciascun contribuente si dedurranno le annualità, e gli interessi dei debiti che gravitano sul patrimonio, sempre quando risultino - accertati in forza di sentenza definitiva od istrumentale; ed anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente al 1° gennaio di ciascun anno, a cui si riferisce l'annuale tassa dovuta a termini dell'art. 1°; quando gli amministratori dell'ente morale ed il creditore abbiano unitamente firmato un atto notorile in brevette esente da impugnazione, nel quale sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte al detto giorno 1° gennaio -*

Nel caso di frode gli amministratori ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento di una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per frode, salvo le pene stabilite dal codice penale.

#### Art. 4°.

La quota della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà dell' 1,25 per cento per gli istituti di carità e beneficenza, regolati dalle leggi del 26 Dicembre 1836, 1° Marzo 1850: e del 4 per cento per tutti gli altri corpi e mani morte.

#### Art. 5°.

Tutti gli amministratori, o rappresentanze dei corpi morali e mani morte che abbiano beni, capitali o rendite di cui all'art. 1°, dovranno fra 60 giorni dalla data della presente legge fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

La consegna sarà fatta all'Insinuatore della tassa in cui ha sede l'ente morale soggetto alla tassa; ed ove questo abbia sede all'estero, tale consegna si farà all'Insinuatore della tassa nella quale esiste la maggior parte dei beni posseduti in questo Stato.

#### Art. 6°.

I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittajuolo, dalla quale apparisca la entità della locazione, e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittajuolo per la dichiarazione sovraaccennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima, e somministrare la prova, se ne sarà richiesto.

## Art. 7:

I Corpi morali e massime che hanno bilanci approvati dall' autorità amministrativa potranno supplire ai documenti, di cui all' articolo precedente, mediante la presentazione di un effetto autentico dell' ultimo bilancio approvato.

## Art. 8:

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno gli amministratori o rappresentanti, di cui all' art. 5, dovranno consegnare all' Insinuatore le variazioni avvenute sul reddito tassabile.

In effetto di questa consegna saranno fatti i ruoli per l' anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d' ufficio.

## Art. 9:

Chi ommettesse le consegne nel termine stabilito, o le facesse minori di un setto del reddito tassabile, incorrerà in una multa od ammenda eguale al triplo della tassa dovuta sul reddito non consegnato o dichiarato in meno.

## Art. 10:

L' Insinuatore, se riconoscerà esatta la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva, e la notificherà all' interessato affinché, nel caso di dissenimento, presenti nel termine di quindici giorni le sue contro osservazioni.

L' Insinuatore sottometterà quindi all' Intendente uno stato nel quale siano indicate le ricevute consegnate, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue proposizioni motivate.

### Art. 11:

L'Intendente, sentiti gli interessati e d'ufficio ove d'uopo maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie; salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite, sul contenzioso relativo alla tassa di successione.

### Art. 12:

Le quote appurate saranno iscritte in un elenco generale per ciascuna tappa, da trasmettersi dall'Intendente all'Intimatore, al quale ne spetterà la riscossione.  
La tassa sarà pagata a semestri maturati.

### Art. 13:

Sono esenti dall'osservanza della presente legge i Corpi morali e massi morti, il di cui reddito, derivante dai beni di cui all'art. 1, non ecceda le lire cento.

### Art. 14:

Gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24 Dicembre 1836, e 1.º marzo 1850 saranno esenti dalla tassa, per le case o per quelle porzioni di case che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

Pono pure esente le case che servono all'abitazione dei poveri.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge.